

*Protocollo del Distretto di Campobasso  
in tema di ascolto del minore*

*PREMESSO*

- che le modifiche legislative intervenute nel corso dell'anno 2006 hanno reso urgente e indilazionabile regolamentare le modalità di audizione del minore nei procedimenti che lo riguardano;
- che è opportuno, alla luce di tutta la complessa normativa nazionale e internazionale relativa all'ascolto del minore, individuare i procedimenti, le modalità, i tempi, i soggetti dell'audizione stessa;
- che il diritto del minore di essere ascoltato personalmente in ogni procedura giudiziaria e amministrativa che lo concerne, introdotto dall'ordinamento già con la Lg. 176/91 è stato successivamente ribadito sia dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2002 sia dalla Lg. 77/2003, nonché dal Regolamento CE 2201/2003;
- che inoltre la Legge 54/2006, nel modificare l'art. 155 c.c., ha introdotto l'art. 155 sexies c.c. prevedendo che il giudice disponga, prima dell'assunzione anche dei provvedimenti provvisori, l'audizione del minore nei procedimenti di separazione. L'art. 4 della stessa legge ha esteso tale norma anche ai procedimenti relativi ai figli delle coppie non coniugali;
- che il tenore letterale della norma citata nonché la sua lettura sistematica alla luce del complesso sistema normativo di cui sopra induce a ritenere che:  
nei procedimenti relativi all'affidamento del minore sussista per il giudice l'obbligo, ove il minore sia dodicenne, e la facoltà, ove sia infradodicenne, di ascoltarlo mediante l'audizione;  
tale obbligo sia da prevedere in tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto diritti del minore;
- che la prassi giudiziaria presenta modalità e tecniche di audizione del minore tra loro difformi;
- che appare indispensabile uniformare le prassi applicative alla luce delle vigenti norme al fine di attuare nel contempo le garanzie processuali e la possibilità per il minore di esprimersi consapevolmente, liberamente e serenamente;
- che nel corso di incontri tra le componenti della magistratura e della avvocatura si è pervenuti alla enucleazione di regole condivise nel rispetto della persona del minore, la cui libertà e serenità devono essere salvaguardate adeguando le necessità processuali del diritto di difesa e del giusto processo alla tutela del di lui diritto alla salute psico-fisica e preservandolo da ulteriori traumi;

*Tutto ciò premesso*

Gli Interventuti, ciascuno per quanto di competenza e ragione, convengono di individuare nella regolamentazione che segue le norme di comportamento alle quali si atterranno e che saranno da ciascuna categoria indicate ai propri componenti come paradigmatiche.

### **Art. 1 Procedimenti nei quali è obbligatoria l'audizione del minore**

Stante il portato ampio e cogente della normativa richiamata ed in particolare dell'art. 12 Lg. 176/1991, si ritiene che sia necessario procedere all'audizione del minore dodicenne:

- nei procedimenti ex art. 317 bis c.c.
- nei procedimenti de *potestate* ex artt. 330, 333 c.c.
- nei procedimenti per la declaratoria dello stato di adottabilità
- nell'azione ex art. 250 c.c.
- nella dichiarazione giudiziale di paternità
- nella legittimazione per provvedimento del giudice ex art. 284 c.c.
- nel procedimento ex art. 334 c.c. per la rimozione di uno o di entrambi i genitori nell'amministrazione del patrimonio del minore
- nei procedimenti di adozione, nazionale ed internazionale, e in quella disciplinata dall'art. 44 Lg. 184/1983
- in tutti i procedimenti relativi all'affidamento del minore

In ogni caso dovrà essere sentito il curatore speciale, ove nominato.

Dovrà altresì essere disposta l'audizione del minore nei procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, nullità del matrimonio, modifica delle condizioni della separazione, divorzio, reclamo, nella modalità contenziosa.

Nel caso di procedimenti consensuali, verrà disposto l'ascolto laddove le circostanze del caso lo rendano opportuno.

### **Art. 2 Audizione del minore infradodicenne**

Per quanto concerne la facoltà di audizione del minore infradodicenne, previo accertamento della capacità di discernimento ed obbligo di motivazione non si farà luogo all'audizione:

- se questa si riveli manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso;
- se risulteranno seri motivi per non darvi luogo;

Nei casi di procedimenti davanti al Tribunale Ordinario, si valuterà l'opportunità di sentire il Curatore speciale qualora nominato dal Tribunale per i Minorenni.

Il Presidente nella fase presidenziale o il Giudice istruttore negli altri casi, avranno cura di chiedere alle parti informazioni circa l'eventuale pendenza di procedimenti ablativi o limitativi della potestà genitoriale.

In caso di audizione del minore infradodicesimo nei procedimenti davanti al Tribunale Ordinario, il Giudice della fase presidenziale od il Giudice Istruttore, valuteranno l'opportunità di avvalersi di un esperto ex art. 68 c.p.c, ovvero di una CTU, per la valutazione della "*capacità di discernimento*", o della difficoltà o del pregiudizio che l'espletamento dell'ascolto potrebbe arrecare al minore.

L'ascolto del minore infradodicesimo davanti al Tribunale Ordinario, sarà condotto dal Giudice titolare della procedura e dall'ausiliario esperto eventualmente nominato.

### **Art. 3 Audizione del minore ultradodicesimo - Soggetti dell'audizione**

L'ascolto davanti al Tribunale ordinario, con riferimento all'età del minore, è direttamente effettuato dal Presidente nella fase presidenziale o dal Giudice istruttore, unitamente all'ausiliario, eventualmente nominato, esperto in materie psicologiche, psichiatriche o pedagogiche.

### **Art 4 Tempi dell'ascolto giudiziario**

L'ascolto del minore dovrà essere disposto al fine di prevenire eventuali inasprimenti del conflitto in ogni caso, ad udienza fissa, da stabilirsi fuori dall'orario scolastico, in ambiente adeguato e a porte chiuse.

Ciascuna Autorità Giudiziaria dovrà dunque dare disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi sia con riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata che dovrà garantire la massima riservatezza e tranquillità al minore.

### **Art. 5 Luogo dell'audizione e verbalizzazione**

E' auspicabile che l'audizione si svolga presso l'Ufficio giudiziario competente in una apposita stanza idonea ad accogliere il minore.

Se ritenuto opportuno l'audizione del minore potrà essere documentata integralmente attraverso mezzi di riproduzione videografica o audiovisiva.

### **Art. 6 Presenza delle parti e dei difensori**

E' opportuno che l'audizione avvenga in assenza delle parti, al fine di evitare possibili condizionamenti del minore.

Prima dell'audizione, i legali delle parti potranno sottoporre al Giudice i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

Qualora venga disposta l'audizione di più fratelli, il Giudice valuterà se ascoltarli separatamente o congiuntamente.

#### **Art. 7 Informazioni al minore**

Prima dell'audizione il Giudice darà adeguata informazione al minore in ordine alla sua audizione, precisandogli che si tratta di un suo diritto.

Al minore verrà precisato il motivo per cui è coinvolto nel giudizio, i possibili esiti del procedimento, chiarendogli che gli esiti potranno anche non essere conformi a quanto sarà da lui eventualmente richiesto o espresso.

#### **Art. 8 Verbalizzazione**

La verbalizzazione dell'audizione sarà integrale nel linguaggio e nelle forme espressive a quanto dichiarato dal minore, allo scopo di evitare che la trascrizione in un linguaggio adulto possa svilire e menomarne la portata ed il reale significato.

Verranno riportati comportamenti e manifestazioni non verbali del minore.

Il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale redatto in occasione della sua audizione.

#### **Art. 9 Ascolto del minore in sede di CTU**

Qualora si proceda ad un ascolto del minore in sede di CTU detto incumbente avverrà, come per l'ascolto avanti al Giudice, alla sola presenza dei consulenti di parte.

I difensori possono chiedere che l'incumbente venga videoregistrato e, qualora necessario, con modalità di audizione in forma protetta.

Prima dell'audizione, i consulenti di parte, potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore.

#### **Art. 10 Esclusione dell'audizione del minore**

Qualora il minore sia stato già ascoltato anche in altre sedi giudiziarie, l'audizione potrà essere esclusa se dalla acquisizione degli atti si rilevi che la ripetizione sarebbe superflua o dannosa perché l'attuale opinione del minore rispetto all'oggetto del procedimento è già emersa.

L'ascolto potrà non essere disposto quando, per le particolari circostanze del caso, il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all'interesse del minore.

## **Art. 11 Doveri di astensione dell'Avvocato**

I difensori dei coniugi non dovranno colloquiare, presso i propri studi professionali e neppure presso luoghi cd. “terzi”, riguardo ai fatti di causa con i minori coinvolti, neppure in previsione dell’udienza fissata per l’ascolto del minore.

I difensori inviteranno i propri assistiti ad un atteggiamento responsabile e di rispetto del minore raccomandando di evitare ogni forma di suggestione e di induzione della volontà e di mostrare al minore qualsiasi atto processuale.

**Campobasso, giugno 2010**

Presidente della Corte di Appello  
di Campobasso

Procuratore Generale della Repubblica  
di Campobasso

Presidente del Tribunale per i Minorenni  
di Campobasso

Procuratore della Repubblica  
per i Minorenni di Campobasso

Presidente del Tribunale di Campobasso

Presidente del Tribunale di Isernia

Presidente del Tribunale di Larino

Procuratore della Repubblica  
di Campobasso

Procuratore della Repubblica  
di Isernia

Procuratore della Repubblica  
di Larino

Presidente del Consiglio dell’Ordine  
degli Avvocati di Campobasso

Presidente del Consiglio dell’Ordine  
degli Avvocati di Isernia

Presidente del Consiglio dell’Ordine  
degli Avvocati di Larino

Presidente dell’Osservatorio sul Diritto del Diritto di famiglia  
Avvocati di Famiglia – Sezione di Campobasso

Presidente della Camera Minorile in CamMiNo  
Camera Minorile Nazione – Sezione di Campobasso